

**GIUSEPPE TEDONE**

NOTAIO

LAVENO MOMBELLO - Via Porro, 17

Tel. (0332) 666.811

MILANO - Via Morone, 8 - Tel. (02)76013077

Repertorio n. 42686

Raccolta n. 17289 --

-----ATTO INTEGRATIVO-----

-----Repubblica Italiana-----

Il giorno ventidue luglio duemilanove-----  
in Milano, nello studio al Corso Magenta n. 45, alle ore di-  
ciannove e trenta.-----

Innanzi a me dottor Giuseppe Tedone, Notaio iscritto nel Ruo-  
lo del Distretto Notarile di Milano, residente in Laveno Mom-  
bello,-----

-----SI COSTITUISCE-----

il signor MANGIA Avv. ROCCO, nato a Neviano il giorno 5 lu-  
glio 1942, domiciliato presso la sede sociale, nella qualità  
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDA-  
ZIONE BARATIERI", con sede in Milano, Piazza Castello n. 6,  
codice fiscale 97280720158, in esecuzione della deliberazione  
del Consiglio di Amministrazione in data 4 febbraio 2009 di  
cui al verbale da me Notaio ricevuto in data 4 febbraio 2009  
al n. 41988/16914 di Repertorio, registrato a Gavirate in da-  
ta 11 febbraio 2009 al n. 576, Serie 1T.-----  
Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.-

-----PREMESSO-----

- che con verbale da me Notaio ricevuto in data 4 febbraio  
2009 al n. 41988/16914 di Repertorio, il Consiglio di Ammini-  
strazione della "FONDAZIONE BARATIERI", procedeva all'adozio-  
ne del nuovo testo di statuto sociale al fine di ottenere il  
riconoscimento ONLUS;-----

- che a seguito di richiesta pervenuta dall'Agenzia delle En-  
trate in data 16 giugno 2009, Prot. n. 2009/61433, è necessa-  
rio procedere alla modifica degli artt. 1, 2 e 25 dello sta-  
tuto sociale;-----

-----TUTTO CIÒ PREMESSO-----

l'Avv. ROCCO MANGIA, nella indicata qualità, in ottemperanza  
alla citata richiesta effettuata dall'Agenzia delle Entrate  
ed in forza del mandato conferitogli dal Consiglio di Ammini-  
strazione in data 4 febbraio 2009, modifica gli artt. 1, 2 e  
25 dello statuto sociale come segue:-----

-----"ARTICOLO 1-----

-----Denominazione e sede-----

La "Fondazione Baratieri - ONLUS", avente sede legale in Mi-  
lano, Piazza Castello n. 6, trae origine dal testamento olo-  
grafo disposto, anche a nome della sorella Clementina, dalla  
Contessa Clotilde Baratieri, nata a Milano il 2 Giugno 1922,  
ivi deceduta il 24 Luglio 1999, testamento pubblicato con at-  
to a rogito Dottor Giuseppe Alessi, notaio in Milano, in data  
3 Agosto 1999, Rep. N° 411767/7928. -----

La Fondazione è stata riconosciuta con Decreto del Ministro  
della Sanità n. 2000/SOBP/3/671.0 del 16 ottobre 2000, pub-  
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  
257 del 3 novembre 2000 ed in data 12 giugno 2001, è stata  
iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private, tenuto

**REGISTRATO  
A GAVIRATE**

23.07.2009


al n. 3234

Serie 1T

Esatte € 324,00

di cui € /

per trascrizione



presso la Prefettura di Milano.-----

Il Consiglio di Amministrazione può, senza che ciò comporti mutamento dello Statuto, modificare la sede legale, individuare e modificare la sede operativa, principale, anche diversa dalla sede legale, istituire sedi secondarie.-----

La Fondazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". -----

-----ARTICOLO 2-----

-----Natura e disciplina-----

La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, conformemente alle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile, dal DPR 361/2000 nonché dal D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460.-----

-----ARTICOLO 25-----

-----Estinzione-----

La Fondazione si estingue:-----

- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;-----

- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero quando questi non siano più sufficienti per realizzare gli scopi.-----

In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione della Fondazione a maggioranza dei 2/3 e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.-----

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge."-----

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata.-----

Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato.-----

Del presente atto in parte scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su un foglio per facciate quattro ho dato lettura al costituito che l'approva e lo sottoscrive alle ore venti.-----

F.TO ROCCO MANGIA-----

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO-----

Allegato "A" all'atto n. 42686/17289, di Repertorio.-----

-----STATUTO-----

-----ARTICOLO 1-----

-----Denominazione e sede-----

La "Fondazione Baratieri - ONLUS", avente sede legale in Milano, Piazza Castello n. 6, trae origine dal testamento olografo disposto, anche a nome della sorella Clementina, dalla Contessa Clotilde Baratieri, nata a Milano il 2 Giugno 1922, ivi deceduta il 24 Luglio 1999, testamento pubblicato con atto a rogito Dottor Giuseppe Alessi, Notaio in Milano, in data 3 Agosto 1999, Rep. N° 411767/7928. -----

La Fondazione è stata riconosciuta con Decreto del Ministro della Sanità n. 2000/SOBP/3/671.0 del 16 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 257 del 3 novembre 2000 ed in data 12 giugno 2001, è stata iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private, tenuto presso la Prefettura di Milano.-----

Il Consiglio di Amministrazione può, senza che ciò comporti mutamento dello Statuto, modificare la sede legale, individuare e modificare la sede operativa, principale, anche diversa dalla sede legale, istituire sedi secondarie.-----

La Fondazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". -----

-----ARTICOLO 2-----

-----Natura e disciplina-----

La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, conformemente alle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile, dal DPR 361/2000 nonchè dal D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460.-----

-----ARTICOLO 3-----

-----Scopo e finalità-----


La Fondazione opera nel settore dell'ambiente e della tutela della salute e del benessere degli animali, al fine di favorire il corretto rapporto tra questi l'ambiente e l'uomo; essa si prende cura, in particolare, dei cani abbandonati e a rischio di abbandono.-----

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale.-----

La Fondazione finalizza la sua attività alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei cani e a porre rimedio alle conseguenze derivanti da tale fenomeno (randagismo).-----

Ai predetti fini la Fondazione provvede a dare accoglienza nelle proprie strutture ai cani abbandonati, a fornire loro assistenza e cure adeguate, onde favorire il recupero di condizioni di salute, di benessere e comportamentali, tali da consentire l'instaurazione di nuovi rapporti con l'uomo (affido e adozioni).-----

-----ARTICOLO 4-----



-----Mezzi-----

Al perseguimento e attuazione delle proprie finalità la Fondazione destina il patrimonio e le risorse ricevute dalla Fondatrice, avendo cura di incrementarle, valorizzarle e gestirle in modo efficiente.-----

Sempre per realizzare gli scopi sociali, la Fondazione promuove la raccolta di fondi e di donazioni da parte di enti pubblici e privati, e persone fisiche sensibili agli obiettivi della Fondazione, acquisisce risorse, anche non di natura economica, finalizzate alla realizzazione di specifici progetti.-----

In particolare, nel rispetto della volontà della Fondatrice, la Fondazione ha acquistato, il complesso immobiliare sito in Arzago, composto di strutture di accoglienza per i cani (rifugio) e altre strutture accessorie, con una vasta area di pertinenze, attualmente destinata a verde agricolo.-----

La struttura predetta verrà, compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse, valorizzata con interventi finalizzati a potenziarne la recettività e a renderne possibile l'utilizzo per altre funzioni di interesse collettivo e utilità sociale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di attività formative rivolte agli operatori e volontari della Fondazione, di educazione al possesso responsabile da parte dei proprietari di cani, attività di educazione cinofila, realizzazione di eventi culturali, formativi e di promozione della cultura del corretto rapporto uomo-animale e della prevenzione dell'abbandono.-----

Sempre compatibilmente con le risorse disponibili, la Fondazione svilupperà uno o più progetti di valorizzazione degli spazi verdi disponibili nella struttura di Arzago, sì da renderli idonei ad un utilizzo collettivo.-----

La Fondazione, potrà altresì realizzare, acquisire e gestire strutture, per la accoglienza di cani abbandonati e, in genere, per la realizzazione delle proprie finalità.-----

-----ARTICOLO 5-----

-----Attività istituzionali-----

Nel contesto e per il perseguimento dell'obiettivo della cura dei cani abbandonati, la Fondazione svilupperà e realizzerà, anche in collaborazione con altri soggetti professionalmente qualificati e che condividano le finalità della Fondazione, specifici progetti finalizzati a:-----

- favorire le adozioni dei cani abbandonati;-----
- sostenere e aiutare le persone che, per condizioni di bisogno, non possono, temporaneamente o definitivamente, tener il proprio cane e prestare allo stesso idonee cure;-----
- attivare campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione, in particolare nell'ambito del sistema scolastico, per la tutela degli animali.-----

Per l'attuazione delle azioni e iniziative funzionali al perseguimento degli scopi predetti, la Fondazione si avvarrà

dell'apporto di operatori volontari, che dichiarino di condividere le finalità e le azioni della Fondazione.-----  
Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione opererà secondo criteri di efficienza e di economicità, avendo cura, nell'utilizzare le risorse disponibili, di contenere al massimo le spese per la gestione amministrativa.-----

-----ARTICOLO 6-----

-----Attività strumentali, accessorie e connesse-----

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:-----

- partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, promuovere la costituzione di detti enti;-----
- formare i soggetti che operano con la Fondazione o che sono coinvolti a diverso titolo nella attuazione delle finalità della Fondazione stessa;-----
- costituire ovvero partecipare ad altri enti pubblici o privati che perseguano finalità e svolgano attività coerenti con quelle della Fondazione, in misura e con modalità tali da escludere una influenza dominante della Fondazione stessa sulle società e consorzi predetti;-----
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l'acquisto o la locazione di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo;-----
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;-----
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;-----
- assumere prestiti dai fondatori, dai partecipanti, sostenitori e non, per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico;-----
- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale e in genere attività produttive e marginali connesse e accessorie rispetto a quelle istituzionali, comunque nel rispetto limiti comportamentali con la natura di enti no profit di Onlus una volta acquisita tale qualifica;-----
- svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.-----

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività differenti da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----ARTICOLO 7-----



-----Patrimonio-----

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:-----  
- beni immobili acquisiti sulla base della disposizione testamentaria della Fondatrice;-----  
- complesso immobiliare di Arzago;-----  
- beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, specificamente destinati, dagli stessi donatori o con delibera del CdA, a integrare il patrimonio;----  
- beni mobili e immobili che la Fondazione acquisirà per lo svolgimento delle sue attività istituzionali. -----

I beni facenti parte del patrimonio non possono essere impegnati per far fronte alle spese di gestione, se non con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza assoluta.-----

La alienazione di beni facenti parte del patrimonio può essere disposta dal C.A., con delibera adottata a maggioranza assoluta, nella quale dovranno essere individuate le ragioni della alienazione e la destinazione del provento, che dovrà prioritariamente, e salve motivate ragioni di opportunità, rimanere destinato a integrazione del patrimonio.-----

Dei beni della Fondazione verrà predisposto apposito inventario, che sarà periodicamente aggiornato. -----

-----ARTICOLO 8-----

-----Fondo di gestione-----

La Fondazione farà fronte agli oneri di gestione:-----  
- con le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse a quelle istituzionali della Fondazione medesima;-----

- con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio; -----

- con eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi di enti e persone fisiche non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;-----

- con contributi corrisposti dai Fondatori e dai partecipanti o con i fondi raccolti, anche in relazione ad apposite iniziative, attività e manifestazioni;-----

- con eventuali appositi Fondi di gestione, costituiti da persone fisiche o giuridiche, e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o iniziative particolari, coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione.-----

E' fatto divieto di utilizzare beni e risorse della Fondazione, nonché eventuali avanzi di gestione per finalità diverse da quelle istituzionali e per attività non coerenti con le finalità predette.-----

E' altresì vietato distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori, Partecipanti e Amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve, fatto salvo il rimborso spese documentate, a Presidente, Consiglieri e Revisori.

ri ed eventuali indennità riferite ad attività operative, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. -----

-----ARTICOLO 9-----

-----Fondatori-----

Traendo la Fondazione origine da una disposizione testamentaria delle signore Clotilde e Clementina Baratieri, sono fondatori originari le predette sorelle Baratieri.-----

La qualifica di fondatori può essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione, con decisione motivata, adottata con la maggioranza dei 2/3, a soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a sostenere le attività della stessa, con apporti di beni mobili e immobili, somme di denaro o di altra natura, ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei e rilevanti per la vita della Fondazione e per l'attuazione delle finalità della stessa.-----

Sempre con delibera del C.d.A. adottata con la maggioranza dei 2/3, la qualifica di fondatore può essere attribuita a soggetti, enti e/o persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, forniscono un apporto determinante, non solo di natura economica, al fine di poter realizzare specifici progetti di durata pluriennale e di particolare valore strategico per la Fondazione.-----

Con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, adottato anch'esso a maggioranza dei 2/3, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire la natura e la entità degli apporti da richiedere ai fini della attribuzione della qualifica di fondatore e disporre la revoca della stessa per venimento dell'apporto in funzione del quale è stata attribuita.-----

-----ARTICOLO 10-----

-----Partecipanti Istituzionali-----

Sono partecipanti istituzionali, la Prefettura di Milano, la Regione Lombardia, il Comune in cui si trova la sede operativa principale della Fondazione e l'ENPA.-----


I partecipanti istituzionali hanno diritto di esprimere ciascuno un componente del C.d.A.-----

-----ARTICOLO 11-----

-----Partecipanti sostenitori-----

Con delibera adottata dal C.d.A. con la maggioranza dei 2/3, possono ottenere la qualifica di Partecipanti sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi e delle attività dalla stessa poste in essere, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal C.d.A.-----

Possono altresì ottenere la qualifica di Partecipante sostenitore le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone le finalità, contribuiscono agli scopi della Fondazione con apporti rilevanti, anche in termini di conoscenze, di esperienza e di partecipazione diretta alla



realizzazione delle attività della Fondazione.-----  
La qualifica di Partecipante Sostenitore si perde a seguito  
di decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con  
apposita motivata delibera approvata, a maggioranza dei 2/3:-  
- per il venir meno in capo al partecipante dei requisiti mo-  
rali o di coerenza con le finalità della Fondazione;-----  
- per il venir meno dell'apporto in funzione del quale la  
qualifica è stata attribuita;-----  
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in conflitto  
di interesse con la Fondazione;-----  
- per rinuncia alla qualifica della quale il Consiglio di Am-  
ministrazione prende atto;-----  
I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, restano  
obbligati ad adempiere alle obbligazioni eventualmente pen-  
denti con la Fondazione e non possono ripetere le erogazioni  
effettuate, nè rivendicare diritti.-----  
I Partecipanti esercitano le proprie prerogative con le moda-  
lità previste nel presente Statuto e secondo le direttive im-  
partite dal C.d.A..-----

#### -----ARTICOLO 12-----

##### -----Partecipanti-----

Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fi-  
siche che, condividendo le finalità della Fondazione intendo-  
no concorrere al sostegno delle attività della stessa con un  
contributo, la cui misura è definita annualmente dal C.d.A.,  
a fronte del quale viene rilasciata una tessera di adesione  
alla Fondazione di durata annuale.-----  
I partecipanti vengono inseriti in un apposito elenco, che  
viene aggiornato con periodicità annuale.-----  
La qualifica di partecipante dà diritto ad usufruire di spe-  
cifici servizi offerti dalla Fondazione, individuati annual-  
mente dal C.d.A., ma non ad esprimere propri rappresentanti  
all'interno del Consiglio stesso.-----  
I partecipanti, con la adesione alla Fondazione, si impegnano  
a supportare le attività della Fondazione stessa, secondo le  
proprie attitudini e disponibilità di tempo e di risorse eco-  
nomiche, con le modalità individuate dal Consiglio di Ammini-  
strazione, comunque, a titolo di volontariato.-----  
La qualifica di partecipante, si perde ove non venga effet-  
tuato il versamento della quota di adesione per due anni con-  
secutivi.-----

#### -----ARTICOLO 13-----

##### -----Organi della Fondazione-----

Sono organi della Fondazione:-----  
- il Consiglio di Amministrazione-----  
- il Presidente-----  
- il Presidente ad honorem e il Vice Presidente, ove nominati  
dal Consiglio di Amministrazione-----  
- l'Assemblea dei partecipanti sostenitori-----  
- il Collegio dei Revisori-----



-----ARTICOLO 14-----

-----Il Consiglio di Amministrazione - Composizione-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, individuati come segue:-----

- 1 componente, designato dalla Prefettura di Milano, con competenze ed esperienze in ambito giuridico amministrativo e/o manageriale nel terzo settore;-----
- 1 componente designato dalla Regione Lombardia, scelto tra il personale medico veterinario;-----
- 1 componente designato dal Comune nel cui ambito territoriale la Fondazione ha la sede operativa principale, scelto fra soggetti dotati di titoli professionali medico-veterinari, con comprovate conoscenze e/o esperienze nella gestione di strutture di rifugio per animali;-----
- 1 componente designato dalla Sezione provinciale dell'ENPA di Milano;-----
- 1 componente designato dai fondatori riconosciuti ai sensi dell'art. 9;-----
- 1 componente designato dai partecipanti sostenitori;-----
- 1 membro espressione delle associazioni zoofile, le cui finalità ed attività siano ritenute dal Consiglio d Amministrazione coerenti e rilevanti rispetto a quelle della Fondazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, la figura di Presidente ad honorem, che farà parte a tutti gli effetti del Consiglio, con il ruolo e i compiti specificamente precisati nell'art. 18. In tal caso il Consiglio risulterà costituito da otto componenti.-----

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un vice Presidente, fra i suoi componenti.-----

Il Consiglio dura in carica 4 anni e i componenti dello stesso non possono essere rinnovati per più di tre mandati consecutivi.-----

I membri designati ricoprono la carica per tutta la durata del mandato e possono essere sostituiti dall'ente designante, prima della scadenza del mandato, per oggettive e motivate ragioni.-----


I componenti del Consiglio di Amministrazione designati da altri enti esercitano il loro mandato in autonomia, senza vincoli di dipendenza dall'ente designante e nell'esclusivo interesse della Fondazione.-----

Per gravi motivi il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, può chiedere agli enti designatori la revoca del consigliere e la sostituzione dello stesso.-----

-----ARTICOLO 15-----

-----Il Consiglio di Amministrazione - Poteri-----

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.-----



In particolare il Consiglio:-----

- a) nomina tra i propri componenti il Presidente, il Presidente Onorario e il Vice Presidente della Fondazione;-----
- b) nomina, se lo ritiene necessario, un Direttore della Fondazione, stabilendo la durata dell'incarico, le attribuzioni e il compenso da riconoscere allo stesso;-----
- c) approva il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo; -----
- d) approva i programmi di attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;-----
- e) adotta la "carta dei valori" cui va ispirata la attività della Fondazione e quella dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella attività stessa.-----
- f) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi ed elargizioni in genere;-----
- g) delibera i Regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;-----
- h) delibera l'ammissione dei Fondatori e dei Partecipanti sostenitori, nonché la decadenza dei medesimi; -----
- i) approva, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei propri componenti, le modifiche allo Statuto;-----
- l) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 24;-----
- m) istituisce, ove lo ritenga opportuno, eventuali organismi tecnici e consultivi, definendo la composizione e i compiti degli stessi; -----
- n) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;-----
- o) delibera l'acquisto di beni e servizi nonché l'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;-----
- p) delibera, determinandone la misura, entro i limiti di cui all'art. 10 del D.lgs 4/12/1997 n. 460, i rimborsi delle spese da riconoscere al Presidente, ai Consiglieri, ai revisori e al Direttore e delle indennità per i costi operativi;-----
- q) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;-----
- r) può delegare specifici poteri di gestione ordinaria al Presidente, ai singoli Consiglieri o al Direttore, ove esistente;-----
- s) nomina i revisori dei conti;-----
- t) delibera a maggioranza assoluta la alienazione dei beni facenti parte del patrimonio o l'impegno degli stessi per fare fronte alle spese di gestione.-----

-----ARTICOLO 16-----

-----Il Consiglio di Amministrazione - Riunioni-----  
II Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.-----

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mez-

zo scritto ai Consiglieri e ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.-----

Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori.-----  
Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede legale della Fondazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.-----

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.-----

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.-----  
Sono adottate con la maggioranza dei 2/3 le deliberazioni di cui alla lettere (h, i, l) dell'art. 15 e con la maggioranza assoluta la decisione di cui alla lettera (t) dell'art. 15.--

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ad honorem per le deliberazioni di cui alle lettere d, f, h, i, l, n dell'art. 15; per tutte le altre deliberazioni prevale il voto del Presidente della seduta.-----

I componenti del C.d.A. che non intervengono alle sedute del Consiglio per due volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio stesso.-----

Della dichiarazione di decadenza viene data comunicazione all'ente designante ai fini della sostituzione del consigliere dichiarato decaduto.-----

I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario del Consiglio e firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci, sono approvati nella prima seduta successiva.-----

#### -----ARTICOLO 17-----

##### -----Il Presidente-----

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.-----


Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure.-----

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.-----

Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione.-----

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.--

In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per nomina, ovvero ancora, in caso di parità di anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano per età.-----



-----ARTICOLO 18-----

-----Il Presidente ad honorem-----

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, con provvedimento motivato, a soggetti che si siano particolarmente distinti per l'apporto dato alla Fondazione e che abbiano fatto parte del Consiglio di Amministrazione per almeno due mandati, anche non consecutivi, la carica di Presidente ad honorem.

Spetta in particolare al Presidente ad honorem sovrintendere alla attività della Fondazione al fine di garantire il rispetto della volontà delle Fondatrici, la missione e le finalità della Fondazione, l'autonomia della stessa, la salvaguardia e l'integrità del patrimonio, la coerenza con le finalità della Fondazione del profilo dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati da soggetti esterni alla Fondazione stessa, dei Fondatori e dei Partecipanti sostenitori, nonché dei componenti dei diversi organismi eventualmente previsti.

Il Presidente ad honorem, dura in carica fino alle sue dimissioni o alla revoca dell'incarico.

-----ARTICOLO 19-----

-----Il Vice Presidente-----

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente, che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato di componente del Consiglio stesso.

-----ARTICOLO 20-----

-----Il Direttore-----

Ove il Consiglio di Amministrazione ritenesse di istituire in modo stabile la figura del Direttore, questo sarà scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di idonei titoli professionali, di comprovata esperienza e di un profilo coerente con le finalità della Fondazione.

Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce la durata dell'incarico, le attribuzioni ed il compenso.

Spetta al Direttore sovrintendere all'organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio e assistere alle riunioni degli organismi e Comitati eventualmente istituiti.

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

-----ARTICOLO 21-----

-----Assemblea dei partecipanti sostenitori-----

I Partecipanti sostenitori possono riunirsi in assemblea per elaborare idee, progetti e proposte da sottoporre al C.d.A. e per esprimere il loro rappresentante nel Consiglio stesso.

La Assemblea viene convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e delibera a mag-

gioranza dei propri componenti.-----

-----ARTICOLO 22-----

-----Il Collegio dei revisori - Composizione e nomina-----

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili presso il Ministero di Giustizia.-----

Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni e i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di tre mandati consecutivi.-----

Il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti.-----

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.-----

Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.-----

I componenti del Collegio dei revisori che non intervengano alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del Collegio per più di due volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----ARTICOLO 23-----

-----Il Collegio dei revisori - Poteri-----

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.-----

Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessari ed opportuni ai fini dell'esercizio del controllo, verificare la regolare tenuta delle scritture contabili, delle operazioni di cassa, esprimere il suo parere sulla gestione mediante apposita relazione al bilancio.-----

Di ogni rilievo effettuato riferisce al Consiglio di Amministrazione.-----

Le riunioni del Collegio, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi sono verbalizzati in apposito registro tenuto nella sede della Fondazione.-----

-----ARTICOLO 24-----

-----Esercizio-contabilità-bilanci-----

Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione e sull'attività svolta.-----

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio dei Revisori sono approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo.-----

-----ARTICOLO 25-----

-----Estinzione-----

La Fondazione si estingue:-----  
- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;-----

- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero quando questi non siano più sufficienti per realizzare gli scopi.-----

In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione della Fondazione a maggioranza dei 2/3 e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.-----

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.-----

-----ARTICOLO 26-----

-----Disposizione transitoria -----

Al fine di dare continuità all'attività istituzionale della Fondazione, che è stato possibile avviare solo dopo il superamento della complessa e difficile situazione in cui si è trovata ad operare la Fondazione, per tutto il primo mandato del Consiglio e buona parte del secondo, in prima applicazione del presente Statuto gli attuali Consiglieri restano in carica per un altro mandato, salve loro dimissioni o revoca motivata da parte degli enti designatori.-----

Analogamente l'incarico dei Revisori può essere rinnovato per un altro mandato.-----

-----ARTICOLO 27-----

-----Disposizioni finali -----

Il presente Statuto diventa operativo con l'avvenuta approvazione da parte della Prefettura competente.-----

F.TO ROCCO MANGIA-----

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO -----

Copia conforme all'originale in N. 14 fasciate  
Laveno Mombello, 23 luglio 2008

